Guido Ascheri, Marina D'Angerio

CROSS BORDER MERGERS: LA FUSIONE TRANSFRONTALIERA

FISCO e TASSE .com
la tua guida per un fisco semplice

Ascheri Academy
Ascheri Academy

Guido Ascheri, Marina D'Angerio

CROSS BORDER MERGERS: LA FUSIONE TRANSFRONTALIERA

FISCO e TASSE .com
la tua guida per un fisco semplice

Ascheri Academy

Guido Ascheri

Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato *all'Université Nice Sophia Antipolis*, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ha fondato e diretto la rivista – Professione Azienda – premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Recentemente ha pubblicato articoli sulla rivista Fiscalità Estera, su la Legge per tutti, Fisco e Tasse e su Il Sole 24 Ore. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale.

info@ascheri.co.uk

Marina D'Angerio

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisore Contabile in Torino e all'Institute of Chartered Accountant in England and Wales. Interviene come relatore in convegni di diritto societario e tributario internazionale.
All'interno dello studio Ascheri & Partners si occupa di consulenza societaria e di fiscalità internazionale. All'interno dello studio Ascheri Academy si occupa di formazione diretta a commercialisti e avvocati.

marina.dangerio@ascheri.co.uk

ISBN: 9788868056551

Aprile 2018

© Copyright 2018 by **Fisco e Tasse**

www.fiscoetasse.com

Indice

Introduzione 6
Background 7
Fusione per assorbimento 7
Fusione per incorporazione di una controllata al 100% 7
Fusione mediante costituzione di una nuova società 8
I vantaggi di una fusione transfrontaliera 9
Il processo di fusione 10
Procedura nel Regno Unito 10
Requisiti pre-fusione 10
Relazione degli amministratori 11
Relazione dell'esperto 12
Controllo dei documenti 13
Avviso pubblico di ricevimento di documenti registrati 13
I creditori 14
La partecipazione dei dipendenti alla fusione 14
Approvazione da parte del Tribunale della fusione transfrontaliera 15
Cosa deve essere trasmesso a Companies House 16
Quali compiti assolve Companies House 17
Effetti della fusione 18
Ipotesi in cui la fusione transfrontaliera non può realizzarsi 18
La procedura semplificata 19
Procedura Italiana 19
Fusione transfrontaliera delle società di capitali 19
Iscrizione progetto comune di fusione 20
Diritto di recesso del socio 21
Iscrizione della decisione di fusione transfrontaliera 21
Iscrizione dell'atto di fusione transfrontaliera 22
Se la società risultante dalla fusione è italiana 22
La società risultante dalla fusione è di un altro Stato comunitario 23
Iscrizione dell'atto pubblico di fusione estera 23
Cancellazione della società dal registro delle imprese 24
Aspetti fiscali della fusione transfrontaliera 25

Aspetti Generali 25
Il principio della neutralità fiscale 25
La riserva in sospensione d'imposta 26
Il riporto delle perdite 26
Il trattamento del disavanzo 27
La Exit Tax e le operazioni straordinarie 29
La fusione inversa 31
Le fusioni transfrontaliere e i principi contabili internazionali IAS/IFRS 33
Identificazione dell'acquirente 34
Determinazione della data di acquisizione 34
Principio di rilevazione 35
Condizioni per la rilevazione 35
Principio di valutazione 35
Rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli 35
Brexit: impatto sulle fusioni transfrontaliere 36
Appendice 1 - Riepilogo con tempistiche per la procedura UK 37
Appendice 2 – Confronto procedura italiana e procedura UK 39

Introduzione

La fusione societaria è l'operazione attraverso la quale più società, dotate di una propria soggettività giuridica, vengono unite in un unico ente collettivo, preesistente alla fusione o creato ex novo.

La fusione transfrontaliera avviene tra due o più società residenti in Stati diversi dell'Unione.

È opportuno evidenziare che la fusione è ammessa anche tra società residenti nello stesso Stato a condizione che siano regolate dalla legislazione di diverse giurisdizioni.

Caso tipico è quello in cui una società trasferisce la sede sociale dallo Stato in cui è stata incorporata a quello di altro stato comunitario.

Scopo della fusione è creare delle sinergie tra le imprese prima indipendenti, ad esempio migliorando la competitività sul mercato delle imprese coinvolte, grazie alle maggiori dimensioni raggiunte. Non mancano, d'altronde, casi in cui una fusione viene attuata per altri motivi (ad esempio, aumentare il capitale sociale per meglio difendersi da una scalata ostile).

Tale fenomeno, avente carattere "aggregativo", non è sempre tale dal punto di vista economico giacché esso si può verificare anche in caso di società legate da un rapporto di controllo. In tal caso essa implica solo una riorganizzazione giuridico-formale dell'assetto strutturale del gruppo.

Poiché la direttiva sulle fusioni (direttiva 2005/56 / CE) è entrata in vigore nel Regno Unito solo nel Dicembre 2007, le fusioni transfrontaliere sono un processo relativamente nuovo.

La presente relazione esamina il contesto delle fusioni transfrontaliere ossia tra società residenti nell'Unione Europea, il loro processo di realizzazione, i vantaggi di strutturare tale operazione, la procedura UK e quella italiana sottolineando le questioni fiscali e occupazionali.

Il Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 attua la Direttiva europea 2005/56 / CE sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali.

La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

Ciò consente a una società conferente di trasferire attività e passività verso una società conferitaria, senza che la società conferente debba entrare liquidazione.

Questo punto è particolarmente importante per le società italiane per le quali l'amministrazione finanziaria non può applicare il termine di cinque anni dalla chiusura della liquidazione per effettuare eventuali accertamenti.

Background

La direttiva impone agli Stati membri di rendere disponibili le procedure che consentono le fusioni transfrontaliere nella misura in cui le fusioni sono consentite dalla loro legislazione nazionale.

Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno presumere che, se la direttiva europea non prevede altrimenti, ogni società partecipante alla fusione ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni ed alle formalità della legislazione nazionale.

Nel Regno Unito la legislazione pertinente è disciplinata dall'art 10 del Regolamento per le Limited Companies e per le Limited Liability Partnership (Companies Act 2006).

In Italia la Direttiva europea, nota anche come "la decima direttiva", è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n.108/2008.

Sono consentiti tre tipi di fusione: fusione per assorbimento; fusione per incorporazione di una controllata al 100%; e fusione attraverso la formazione di una nuova società.

Fusione per assorbimento

Una o più società conferenti trasferiscono tutte le proprie attività e passività ad una società conferitaria già esistente, mediante un processo che determina la dissoluzione di ciascuna società conferente (senza procedere alla liquidazione).

Il corrispettivo si determina mediante lo scambio di azioni o, se concordato, mediante scambio di denaro che dovrà essere pagato ai soci della società conferente.

Fusione per incorporazione di una controllata al 100%

In questo caso una società controllata al 100% trasferisce tutte le sue attività e passività alla sua società madre e la controllata viene quindi sciolta.

Quando la fusione è una fusione per incorporazione di una sussidiaria interamente controllata, molte delle formalità previste dal regolamento europeo si semplificano.

Fusione mediante costituzione di una nuova società

Due o più società conferenti (disciplinate da leggi di un altri Stati membri della Comunità Europea) vengono sciolte senza entrare in liquidazione e trasferiscono tutte le loro attività e passività a una nuova società costituita ad hoc.

I soci della società conferente riceveranno azioni o, se concordato, denaro come corrispettivo per la transazione.

La nuova società potrà assumere qualsiasi forma giuridica per la quale sia prevista la possibilità di fusione.

I vantaggi di una fusione transfrontaliera

La proprietà ed il management aziendale è motivato ad intraprendere fusioni ed acquisizioni transfrontaliere al fine di espandere il proprio business ed ottenere in questo modo maggiori profitti; l'idea principale che si cela dietro il concetto di fusione, come sostengono i britannici, è che "one plus one makes three" "uno più uno uguale tre" ossia, le fusioni tra società aumentano esponenzialmente il potenziale aziendale.

I principali vantaggi si possono così individuare:

- Tutte le attività e le passività sono trasferite automaticamente dalla società conferente alla conferitaria.
- Scioglimento automatico della società conferente. Secondo effetto di una fusione transfrontaliera è che la società conferente si scioglie senza bisogno di entrare in liquidazione. Inoltre, poiché non vi è alcun obbligo di nominare un liquidatore, i costi ed i tempi associati all'operazione si dimezzano.
  Lo scioglimento automatico, inoltre, inibisce la possibilità dei creditori della società conferente di opporsi al trasferimento di asset oggetto della fusione.
- Riorganizzazione aziendale; le società possono quindi scegliere di utilizzare una fusione transfrontaliera per effettuare una riorganizzazione di gruppo in modo da consolidare le imprese al loro interno e / o migliorare la redditività del capitale investito e creare economie di scala.
  Questo può essere particolarmente rilevante a seguito di un'acquisizione di una società che opera nello stesso campo di una o più aziende del gruppo che andrà quindi ad implementare.
- L'integrazione diretta; laddove un'azienda stia cercando di acquisire un'impresa al fine di integrarla direttamente nella propria, la fusione per incorporazione offre un'alternativa snella ed agevole.
- Attività commerciali; le fusioni transfrontaliere rappresentano un metodo vantaggioso per ampliare il proprio bacino di clienti e fornitori.
- Takeovers; strutturare un'acquisizione come una fusione transfrontaliera comporta il vantaggio di dover ottenere una minore percentuale di consensi da parte degli azionisti.
  Ad esempio in un'offerta pubblica di acquisto di una società italiana, l'offerente dovrà ottenere un consenso pari al 95% degli azionisti aventi diritto di voto, mentre, nel caso della fusione transfrontaliera è sufficiente il 75%.
- Neutralità fiscale dell'operazione di fusione; disposizioni fiscali specifiche sono state introdotte nei paesi dell'Unione al fine di garantire che le fusioni transfrontaliere, che soddisfano determinate condizioni, possano essere fiscalmente neutre per le società partecipanti.

Il processo di fusione

Procedura nel Regno Unito

La fusione tra società comunitarie che analizzeremo deve coinvolgere almeno una società costituita e registrata nel Regno Unito ed almeno una società costituita e registrata in uno stato Europeo diverso dal Regno Unito.

Generalmente, nella pratica, la fusione transfrontaliera richiede, in media, tra i 5 ed i 6 mesi per essere portata a termine. La tempistica può tuttavia essere estesa ad un massimo di 12 mesi se sono coinvolte negoziazioni relative ai diritti di partecipazione dei dipendenti.

Requisiti pre-fusione

Ogni società partecipante alla fusione deve ottenere un certificato pre-fusione, in ciascuna giurisdizione, attestante il rispetto di tutte le formalità richieste in tale fase.

Una volta che i certificati pre-fusione sono stati ottenuti, deve essere presentata una domanda congiunta all'autorità competente nella giurisdizione della società conferitaria.

Nell'Europa continentale l'autorità competente di solito è un notaio, mentre nel Regno Unito e in Irlanda l'autorità preposta è il Tribunale.

Questo processo giudiziario si svolgerà parallelamente alla procedura nelle giurisdizioni delle altre società partecipanti alla fusione. Viene raccomandato, quindi, ai consulenti in ciascuna giurisdizione, di preparare un piano che identifichi le interdipendenze tra giurisdizioni ed un calendario per garantire che i tempi proposti per la transazione vadano bene per tutti i soggetti coinvolti nella fusione transfrontaliera.

Gli amministratori della società incorporante (o conferitaria) nel Regno Unito devono elaborare ed adottare un progetto indicando le condizioni proposte per la fusione transfrontaliera.

È necessario che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia realizzato negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi stati membri.

Il progetto deve fornire le seguenti informazioni in relazione a ciascuna società che farà parte della fusione internazionale:

a) La forma, la denominazione e la sede statutaria;
b) Il rapporto di cambio delle azioni ed eventualmente l'ammontare di qualsiasi pagamento in contanti;

c) I termini relativi all'assegnazione di azioni o altri titoli della società che risulterà dalla fusione;
d) Le probabili ripercussioni della fusione sull'occupazione;
e) La data a partire dalla quale le azioni della società derivante dalla fusione matureranno il diritto alla distribuzione dei profitti;
f) Eventuali diritti speciali o restrizioni relativi ad azioni della società incorporante da assegnare ai sensi della fusione transfrontaliera ai detentori delle quote delle società cedenti;
g) Informazioni sulle procedure, previste dall'art.16 della Direttiva, e modalità con cui i lavoratori possono partecipare alla definizione dei loro diritti;
h) Lo statuto e l'atto costitutivo della società incorporante;
i) Relazione sulla valutazione delle attività e delle passività da trasferire alla società incorporante;
j) Le date dei bilanci di tutte le società partecipanti alla fusione utilizzate per la preparazione del progetto di fusione.

Ai sensi delle disposizioni vigenti nel Regno Unito, quando il Tribunale autorizza la fusione, è richiesto che venga fissata la data in cui essa entrerà in vigore.

Tra la data di approvazione ed il momento in cui la fusione produrrà i suoi effetti devono intercorrere almeno 21 giorni.

Laddove è vitale che la fusione abbia luogo in una particolare data, la società conferitaria dovrà assicurarsi che l'udienza di approvazione del progetto di fusione avvenga almeno 21 giorni prima.

Relazione degli amministratori

L'organo di direzione o di amministrazione di ciascuna società partecipante alla fusione deve redigere e adottare una relazione sul progetto di fusione nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della stessa per i soci, creditori e dipendenti e deve includere:

a) Esclusione di qualsiasi possibile conflitto di interessi da parte degli amministratori;
b) L'effetto che tali interessi potrebbero avere nei confronti della fusione transfrontaliera.

Gli amministratori della società incorporante nel Regno Unito devono consegnare copia di tale relazione ai rappresentanti dei loro lavoratori o, nel caso non vi siano rappresentanti, ai dipendenti non meno di 2 mesi prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea dei soci.

I dipendenti possono presentare delle osservazioni per iscritto e se ricevute dagli amministratori un mese prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci, tali considerazioni andranno allegate alla relazione da presentare allo Shareholder's Meeting.

Relazione dell'esperto

Un esperto dovrà redigere una relazione di valutazione delle società coinvolte nella fusione, a meno che:

a) La fusione transfrontaliera sia una fusione per incorporazione di una controllata al 100%;
b) La fusione transfrontaliera sia una fusione per assorbimento dove il 90% o più delle azioni (ma non tutte) siano tenute da o per conto della società incorporante; o
c) I soci delle società coinvolte nella fusione accettano espressamente che tale relazione non venga effettuata.

La relazione, qualora richiesta, potrà essere redatta da:

a) Un esperto indipendente che sia stato nominato dagli amministratori della società incorporante Britannica;
b) Un esperto indipendente nominato da un Tribunale competente inglese su richiesta di tutte le società partecipanti alla fusione; o
c) Una persona indipendente nominata da un'autorità competente di un altro Stato UE su richiesta di tutte le società partecipanti alla fusione.

Nella relazione l'esperto indipendente deve indicare:

a) Il luogo e la data della valutazione;
b) Il suo nome e quale conoscenza ed esperienza ha conseguito per poter eseguire tale valutazione;
c) Descrivere le attività e le passività e i loro valori;
d) Il metodo utilizzato per arrivare al rapporto di cambio delle azioni ed eventuali difficoltà sorte durante il processo.

L'esperto avrà il diritto di accesso a tutti i documenti delle società che prenderanno parte alla fusione e potrà richiedere a tutti i funzionari delle società le informazioni che riterrà necessarie ai fini della preparazione della sua relazione.

Controllo dei documenti

I soci della società incorporante di diritto inglese ed i rappresentanti dei suoi lavoratori o, se non presenti, i dipendenti stessi hanno il diritto di ispezionare presso la sede legale della società copie dei seguenti documenti:

- Il progetto di fusione;
- La relazione degli amministratori;
- Eventuale relazione dell'esperto indipendente.

Avviso pubblico di ricevimento di documenti registrati

Il progetto di fusione ed i documenti di cui ai paragrafi precedenti sono soggetti a pubblicazione presso Companies House così come i seguenti dati delle società partecipanti alla fusione:

a) Ragione sociale;
b) Indirizzo della sede legale;
c) Forma giuridica e paese nel quale hanno la loro giurisdizione;
d) Il numero di registrazione;
e) Le società europee partecipanti alla fusione dovranno indicare i dati della Camera di Commercio (o Ente equivalente) presso la quale sono iscritte ed il loro numero di registrazione.

Gli amministratori devono presentare al Registro delle Imprese questi documenti non meno di due mesi prima della data prevista per la prima assemblea dei soci.

Il Registro provvederà alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un mese prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci.

Il progetto di fusione dovrà essere approvato con una maggioranza pari ad almeno il 75% delle azioni della società incorporante.

L'approvazione dei soci non è richiesta nel caso di fusione per incorporazione di una controllata al 100%.

I creditori

Nel Regno Unito esiste una presunzione legale secondo cui, se si vuole che la propria domanda di fusione transfrontaliera venga accettata dinanzi alla Corte, le società partecipanti alla fusione dovranno dimostrare di essere solvibili.

In caso contrario, la Corte presterà particolare attenzione alle tutele dei creditori di tutte le società coinvolte nella fusione transfrontaliera.

La legislazione inglese non prevede alcun obbligo di ottenere il consenso dei creditori della società conferitaria, con sede nel Regno Unito, preliminarmente l'ottenimento del certificato di approvazione alla fusione da parte del Tribunale.

Tuttavia, il Tribunale ha il potere di ordinare una riunione dei creditori qualora venga presentata richiesta da parte di uno o più di essi.

Il Tribunale ha la facoltà di concedere o meno il certificato pre-fusione e può rifiutarsi se ritiene che gli interessi dei creditori non siano stati tutelati.

Se viene convocata un'assemblea dei creditori, la fusione dovrà essere approvata con una maggioranza pari al 75% del valore dei crediti.

Sarà importante, per le società partecipanti alla fusione, presentare prove al Tribunale che dimostrino che i diritti dei creditori non saranno lesi da tale operazione.

Ad esempio la presentando una bozza di bilancio post fusione.

La partecipazione dei dipendenti alla fusione

Uno degli aspetti chiave della fusione transfrontaliera è la tutela dei diritti di "partecipazione dei lavoratori", che consentono ai dipendenti di svolgere un ruolo nella gestione d'impresa in caso di fusione.

Il principio generale, alla base della legislazione, è che la società risultante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alle norme vigenti in materia di partecipazione dei dipendenti (se esistono) dello stato UE in cui ha la sede legale.

Se una società del Regno Unito si fonde con una società con sede in uno stato UE in cui esistono tali diritti, la società emergente li manterrà anche dopo la fusione.

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento europeo recepito nella legislazione del Regno Unito stabilisce le circostanze in cui il principio generale di cui sopra è inapplicabile e si deve istituire un comitato dei dipendenti affinché' partecipino all'approvazione del progetto di fusione.

Se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione, un numero medio di dipendenti superiore alle 500 unità ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori; oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione:

1) Non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori uguale a quello previsto nelle società che partecipano alla fusione misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei dipendenti presenti nell'organo amministrativo, di vigilanza o del gruppo dirigente;
2) Non contempla l'esercizio del diritto di partecipazione nella società incorporante in pari misura a quello previsto negli stati delle altre società partecipanti alla fusione.

In tali circostanze, la partecipazione dei dipendenti alla società incorporante nel Regno Unito sarà realizzata mediante trattative, ad opera di un organismo speciale di negoziazione, creato appositamente per tale scopo, con il quale le società partecipanti alla fusione dovranno contrattare per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi al fine di raggiungere un accordo di partecipazione dei dipendenti "Employee partecipation agreement" (EPA).

La fusione transfrontaliera non può essere registrata fino a quando non è stato raggiunto un EPA.

Le implicazioni legislative della partecipazione dei dipendenti saranno spesso una considerazione importante per le parti al momento di decidere sulla fattibilità di una fusione transfrontaliera.

Nel Regno Unito, l'assenza di una normativa statutaria che preveda il coinvolgimento dei dipendenti, che non sono amministratori, è in contrasto con quanto prevedono le giurisdizioni degli altri stati dell'Unione Europea in cui tali diritti di partecipazione sono previsti e rilevanti.

Se una società UK si fonde con una società avente sede in un altro stato europeo, ove tali diritti esistono, la società risultante dalla fusione dovrà garantire gli stessi anche se avrà sede nel Regno Unito.

Nel caso in cui si stia considerando una fusione transfrontaliera è essenziale, perciò, tener conto di tali elementi.

Approvazione da parte del Tribunale della fusione transfrontaliera

La società deve presentare una domanda al Tribunale in conformità alla sezione n. 8 delle norme sulla procedura civile.

Viene, quindi, richiesto di fissare una data di udienza per la prima fase della domanda, ossia, quando il Tribunale convoca l'assemblea degli azionisti per esaminare e approvare i termini della fusione (tale

convocazione non è richiesta nel caso di una fusione per incorporazione di una società controllata al 100%).

Il Tribunale può, in seguito alla richiesta congiunta eseguita da parte delle società partecipanti alla fusione, emettere un ordine che approvi il completamento della fusione transfrontaliera se:

a) La società incorporante è una società residente nel Regno Unito;
b) È stato emesso un'ordinanza ai sensi dell'art. 6 (approvazione del Tribunale dei requisiti pre-fusione) in relazione a ciascuna società di diritto inglese;
c) Un'ordinanza è stata emessa da un'autorità competente di un altro Stato Europeo ai fini dell'articolo 10.2 della direttiva (rilascio del certificato pre-fusione) in relazione a ciascuna società europea che partecipa alla fusione;
d) La domanda è presentata al Tribunale nei 6 mesi successivi l'ottenimento dei documenti di cui ai punti (b) o (c);
e) Il progetto di fusione è approvato con un'ordinanza di cui ai punti (b) e (c); e
f) Sono state determinate le disposizioni relative alla partecipazione dei dipendenti alla società incorporante, se il caso.

Quando il Tribunale emette tale ordinanza fissa anche la data a partire dalla quale la fusione produrrà i suoi effetti.

Tale data non deve essere inferiore a 21 giorni dall'emissione dell'ordinanza.

Cosa deve essere trasmesso a Companies House

Gli amministratori di una società incorporante residente nel Regno Unito devono consegnare al Registro delle Imprese i seguenti documenti:

- Apposito modulo compilato con in allegato una copia del progetto di fusione;
- Copia di qualsiasi ordine di convocazione dell'assemblea dei soci o dei creditori emesso dal Tribunale ai sensi dell'art 11 del Companies Regulations 2007 (Fusioni transfrontaliere).

Questi documenti devono essere consegnati al Registro delle Imprese nei 2 mesi precedenti la prima assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di fusione.

L'apposita modulistica richiede una serie di informazioni che dovranno essere fornite per ciascuna società partecipante alla fusione. Queste sono:

- Nome completo dell'azienda;

- Numero di registrazione;
- Indirizzo della sede legale;
- Forma giuridica e la sua giurisdizione normativa;
- Stato membro in cui risiede;
- Nome e indirizzo della Camera di Commercio presso la quale vengono depositati i bilanci ed i documenti aziendali.

Companies House pubblicherà la notifica di ricevimento di tali documenti nella London Gazette almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di fusione.

Tali documenti saranno resi disponibili al pubblico presso il Registro delle Imprese.

Una volta ottenuto il certificato pre-fusione, la società incorporante residente nel Regno Unito dovrà inviare a Companies House copia dell'ordine del Tribunale, da depositarsi entro 7 giorni dalla sua emissione.

Se, invece, la società risultante dalla fusione si trova in un altro stato facente parte dell'Unione Europea l'ordinanza verrà emessa dall'autorità competente in quel paese.

In quest'ultimo caso, la società conferente di diritto britannico, dovrà presentare a Companies House una copia dell'ordine emesso dall'autorità straniera accompagnato da una traduzione certificata dello stesso in lingua inglese entro 14gg dalla data della sua emissione.

Quali compiti assolve Companies House

Quando Companies House riceve un ordine del Tribunale (High Court o Court of Session) che approva una fusione transfrontaliera provvede a:

a) Inviare la notifica dell'ordinanza al Registro delle Imprese di ciascuna società conferente e residente in altri stati europei.
b) Cancellare qualsiasi società conferente di diritto britannico dal Registro delle Imprese inserendo la nota che a partire dalla data in cui la fusione produrrà i suoi effetti, le attività e le passività della società conferente inglese saranno trasferite alla società conferitaria nel Regno Unito.

Quando Companies House riceve una notifica dal Registro delle Imprese di un altro stato europeo per un' ordinanza che approva il completamento di una fusione transfrontaliera, provvede a sciogliere ogni società conferente britannica dal Registro delle Imprese inserendo la nota che a partire dalla data in

cui la fusione produrrà i suoi effetti, le attività e le passività della società conferente sono state trasferite alla società incorporante in altro stato europeo.

Effetti della fusione

Le conseguenze di una fusione transfrontaliera sono:

(a) Le attività e le passività delle società cedenti sono trasferite in capo alla società incorporante;
(b) I diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro delle società cedenti sono trasferiti alla società conferitaria;
(c) Le società cedenti vengono sciolte; e
(d) I soci delle società partecipanti alla fusione diventano azionisti della società incorporante;
(e) Nessuna quota o azione della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

- Dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;
- Dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio, ma per conto della società incorporata

Tali effetti entrano in vigore dalla data indicata sull'ordinanza emessa dall'autorità competente della società incorporante.

Ipotesi in cui la fusione transfrontaliera non può realizzarsi

Non è possibile procedere alla fusione transfrontaliera quando:

1) Sussistono ragioni legate alla tipologia d'impresa; si tratta, cioè, di un tipo di società al quale la legge nazionale non permette di fondersi con altre società di diritto interno;
2) Sussistono motivi di interesse pubblico; in vista dei quali alle autorità nazionali è concesso di opporsi ad una fusione con altre società di diritto interno.

La procedura semplificata

La procedura semplificata prevede che non si applichino le norme sulla redazione del progetto di fusione che presuppongono la sussistenza di un rapporto di cambio, il quale, nella procedura "semplificata", ovviamente, non esiste; inoltre non si fa luogo alla redazione della relazione dell'organo amministrativo illustrativa della fusione sotto il profilo giuridico ed economico; né della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute non è richiesta, in capo alla società incorporata, l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea dei soci, ferma restando la necessità dell'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo di gestione.

Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% può essere omessa l'allegazione della relazione degli esperti.

È consentita, inoltre, l'esenzione per l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione dalla redazione della situazione patrimoniale laddove vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle partecipanti.

Procedura Italiana

Nei paragrafi successivi verranno approfonditi solo gli aspetti relativi alla registrazione, certificazione, deposito e pubblicità dei documenti relativi alla fusione che differiscono rispetto alla procedura seguita nel Regno Unito e già descritta nei paragrafi precedenti.

Fusione transfrontaliera delle società di capitali

La direttiva europea sulla fusione transfrontaliera è entrata in vigore il 15 dicembre 2005.

I paesi dell'Unione Europea dovevano recepirla nella legislazione nazionale entro il 15 dicembre 2007.

Il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 ha recepito la Direttiva europea 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, allineando così l'Italia al contesto europeo ed offrendo uno strumento giuridico avanzato per la realizzazione delle esigenze e degli obiettivi di riorganizzazione aziendale delle società comunitarie.

La Direttiva permette la realizzazione della fusione transfrontaliera solo se la legge applicabile a ciascuna società partecipante alla fusione consenta che tale società possa realizzare una fusione domestica con società di tipo equivalente a quelle delle altre partecipanti alla fusione.

Per effetto di tale normativa una società cooperativa, di diritto italiano, a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile non può partecipare alla fusione transfrontaliera.

La direttiva stabilisce le procedure per le fusioni transfrontaliere, fra cui:

- Il progetto comune di fusione transfrontaliera, le denominazioni e le sedi statutarie delle società che partecipano alla fusione e quelle della società derivante dalla fusione, compresa la pubblicazione di tale progetto;
- La preparazione di una relazione da parte della direzione delle società che partecipano alla fusione, nella quale se ne illustrano gli aspetti giuridici ed economici e le conseguenze a vantaggio di soci e lavoratori;
- La redazione di una relazione di esperti indipendenti sulle conseguenze della fusione;
- L'approvazione da parte dell'assemblea generale delle società che partecipano alla fusione del progetto comune.

Ogni paese dell'Unione Europea deve designare un'autorità competente per il rilascio di un certificato preliminare alla fusione, il quale conferma che le formalità preliminari sono state portate a termine correttamente e verifica la legittimità della fusione che ne deriverà.

La Legge Italiana attribuisce al notaio un ruolo fondamentale nell'ambito di tali operazioni.

Il notaio, infatti, effettua il controllo di legittimità nell'ambito del procedimento, verbalizza la delibera di fusione della società italiana e redige il successivo atto pubblico di fusione.

Se la società risultante dalla fusione è una società estera, il notaio deve altresì rilasciare all'autorità estera competente il cosiddetto "Certificato preliminare di fusione transfrontaliera".

Iscrizione progetto comune di fusione

Il progetto di fusione è soggetto ad un regime di pubblicità: deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L'amministratore avrà il compito di depositare il progetto comune di fusione presso Il Registro delle imprese mediante invio telematico del Modello S2 firmato digitalmente.

È importante ricordare che tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione nel registro delle imprese devono intercorrere almeno 30 giorni.

Anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve precedere di trenta giorni la data della delibera di fusione.

Diritto di recesso del socio

La Direttiva comunitaria non si era preoccupata di statuire disposizioni comuni finalizzate a proteggere i soci di minoranza che intendessero opporsi alla fusione, tuttavia autorizzava gli Stati membri a introdurre specifiche previsioni in proposito in sede di recepimento del provvedimento comunitario.

Il legislatore italiano ha ritenuto quindi che un adeguato strumento di tutela a favore dei soci contrari all'operazione di fusione transfrontaliera potesse essere individuato nel diritto di recesso.

A questo proposito l'art 5 del D.lgs. n. 108/2008 dispone che, qualora la società risultante dalla fusione transfrontaliera appartenga ad altro Stato membro, il socio "non consenziente" della società italiana partecipante, ha diritto di recedere dal contratto sociale secondo le modalità di esercizio del recesso disciplinate dalle norme del Codice Civile applicabili alla società da cui si recede.

Iscrizione della decisione di fusione transfrontaliera

L'attestazione dell'avvenuto espletamento del controllo di legittimita' della fusione transfrontaliera certifica che:

1) Le societa' partecipanti alla fusione hanno approvato un identico progetto di fusione;
2) Sono pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle societa' partecipanti ed attestanti il regolare adempimento degli atti e delle formalita' preliminari;
3) Sono state stabilite le modalita' di partecipazione dei lavoratori, se È il caso.

L'attestazione definitiva È rilasciata:

1) Dal notaio italiano se la societa' risultante dalla fusione È italiana;
2) Da autorita' designata se la societa' risultante dalla fusione È di un altro Stato membro.

Il certificato preliminare deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data dell'atto di fusione ad opera del notaio incaricato.

Al registro delle imprese verra' depositato il Modello S2 compilato al riquadro 11 indicando come codice atto A16 contenente tra le note gli estremi di deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, del progetto di fusione nonché gli estremi della G.U. riportante le informazioni sulla fusione transfrontaliera.

Gli estremi di deposito del progetto e gli estremi della G.U. dovranno essere indicati solo ove non risultino già dalla delibera.

La distinta di presentazione dovrà essere firmata digitalmente dal notaio.

In allegato dovranno essere inserite copia autentica della delibera di fusione transfrontaliera, copia autentica della relazione dell'organo amministrativo, della relazione degli esperti (ove alla stessa non abbiano rinunziato i soci di entrambe le società), della situazione patrimoniale (ove non sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio) tutte in formato PDF e firmate digitalmente dal notaio.

Gli allegati di cui sopra non devono essere autonomamente prodotti nel caso di loro allegazione formale alla delibera.

La relazione degli esperti e la relazione degli amministratori, se già depositate precedentemente con il progetto di fusione, possono non essere allegate, purché sia presente apposita dichiarazione (che attesti il precedente deposito) all'interno dell'atto oppure all'interno del Modello Note firmato digitalmente dal notaio.

Inoltre, in base all'art. 9 c. 4 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 108 i soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione: tale condizione deve risultare nell'atto o deve essere dichiarata dal notaio nel Modello Note.

Iscrizione dell'atto di fusione transfrontaliera

Per l'ordinamento italiano la fusione transfrontaliera deve risultare da atto pubblico.

Se la società risultante dalla fusione è italiana

Il notaio deve redigere l'atto pubblico di fusione una volta espletato il controllo di legittimità di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 108/2008, e, quindi, una volta ricevuti, da parte di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, il certificato preliminare e la delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera (art. 12, comma 2, D.lgs. n. 108/2008).

Entro 30 giorni dalla data dell'atto il notaio dovrà presentare al registro delle imprese, della società partecipante alla fusione, il Modello S2 compilato al riquadro 11 e ai riquadri relativi alle eventuali modifiche statutarie effettuate contestualmente alla fusione.

Al Modello S2 dovrà essere allegata copia autentica dell'atto pubblico di fusione, copia autentica dei certificati preliminari alla fusione transfrontaliera (relativi a ciascuna delle società partecipanti alla

stessa), attestanti il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Tali documenti dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente dal notaio.

Andrà, inoltre, allegata copia autentica dell'attestazione del controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 108.

I certificati e l'attestazione di cui sopra non devono essere autonomamente prodotti nel caso di loro allegazione formale all'atto di fusione.

La distinta di presentazione dovrà essere firmata digitalmente dal notaio.

N.B. Se la fusione viene attuata prima del termine previsto di cui all'art. 2503 c.c., il notaio deve dichiarare, nell'atto o nel Modello Note, la sussistenza delle condizioni previste nel citato articolo.

La società risultante dalla fusione è di un altro Stato comunitario

Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario, l'atto pubblico di fusione deve essere redatto dall'Autorità competente in tale Stato.

N.B. Non tutti gli ordinamenti comunitari prevedono l'atto di fusione o la redazione dell'atto di fusione in forma pubblica.

Di conseguenza, se la legge di quello Stato non prevede la stipula dell'atto di fusione sotto forma di atto pubblico, il notaio italiano lo redigerà e depositerà presso il registro delle imprese della società italiana partecipante alla fusione assolvendo così una funzione di supplenza/integrazione.

Iscrizione dell'atto pubblico di fusione estera

L'atto pubblico di fusione redatto dal notaio straniero o dalla competente autorità straniera deve essere depositato presso il registro delle imprese delle società italiane partecipanti alla fusione entro 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108.

Il termine decorre dalla data dell'avvenuto deposito dell'atto di fusione ricevuto dal notaio/autorità straniera**.**

Il Notaio italiano presso il quale è stato depositato l'atto pubblico di fusione straniero presenterà il modello S2 compilato al riquadro 20 e firmerà digitalmente la distinta.

A tale modulo andranno allegati copia autentica dell'atto di fusione depositato, con la relativa traduzione asseverata in lingua italiana, presso il notaio italiano, in formato .PDF e firmato digitalmente dal notaio.

Copia autentica, con traduzione giurata, dell'attestazione dell'avvenuto controllo di legittimità effettuato dall'autorità competente dello Stato comunitario, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, sempre in formato PDF.

N.B. L'autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione deve comunicare al registro delle imprese italiano che la fusione ha avuto effetto (art. 13 della Direttiva 2005/56/CE). Ciò può avvenire:

1) Prima che venga materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto di fusione da parte del notaio italiano ed in tal caso gli uffici del registro delle imprese pubblicano comunque la notizia che la fusione ha avuto effetto (art. 15 c. 3 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108);
   Il notaio, in questa ipotesi, può chiedere l'iscrizione dell'atto di fusione e contestualmente la cancellazione della società dal registro delle imprese utilizzando il modello S3 (compilato al riquadro 6A, indicando al riquadro 8 l'impresa incorporante).
2) Dopo che sia stata materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto di fusione da parte del notaio italiano ed in tal caso il notaio italiano dovrà depositare l'atto come atto sottoposto a condizione sospensiva inserendo nel riquadro dell'apposito modello che gli effetti dell'atto decorrono dalla data indicata nella comunicazione dell'autorità straniera.

Cancellazione della società dal registro delle imprese

La società risultante dalla fusione transfrontaliera assume i diritti e gli obblighi delle società ad essa partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (cosiddetto principio di "successione universale").

Nel caso in cui la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia estera, l'ufficio del Registro competente in quello Stato dovrà provvedere alla comunicazione della data di efficacia della fusione agli altri uffici del Registro ove hanno sede le società partecipanti affinché' questi procedano alla cancellazione.

La cancellazione può intervenire con l'apertura di un protocollo d'ufficio a seguito della comunicazione da parte della competente autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, ferma restando, comunque, l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese italiano (v. art. 15 comma 4 D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108).

In alternativa il notaio può presentare richiesta di cancellazione mediante apposito modulo allegando copia autentica del certificato del registro delle Imprese straniero attestante quanto sopra in formato PDF con traduzione giurata ed eventuale appostile.

La distinta dovrà essere firmata digitalmente dal notaio.

N.B. È comunque necessaria l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.

Aspetti fiscali della fusione transfrontaliera

Aspetti Generali

Si analizzeranno, ora, gli aspetti fiscali della fusione transnazionale attraverso l'esame della Direttiva 90/434/Ce.

Scopo di tale Direttiva è quello di porre fine, mediante l'istituzione di un regime fiscale comune, alle distorsioni ed alla concorrenza derivanti dalle legislazioni nazionali agevolando le operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri.

Nel titolo secondo della Direttiva 90/434/Ce si trovano le regole fiscali generali applicabili alle società dei Paesi membri che effettuano fusioni transnazionali.

In particolare si individuano alcuni principi fondamentali come: il principio di neutralità, la continuità delle riserve in sospensione d'imposta, il riporto delle perdite pregresse e l'irrilevanza fiscale di avanzi e disavanzi di fusione.

Il principio della neutralità fiscale

La neutralità fiscale che il legislatore comunitario vuole promuove non deve essere confusa con esenzione che si configura, invece, come una mancanza totale di imposizione.

Attraverso il regime della neutralità fiscale si ha una sospensione della tassazione, infatti, i beni trasferiti non vengono tassati al momento della fusione, ma successivamente in un secondo tempo quando cioè avverrà, attraverso la vendita degli stessi, una realizzazione di reddito.

Il principio di neutralità garantisce un vantaggio fiscale derivante dalla posticipazione del pagamento delle imposte.

Affinché' la neutralità fiscale si possa applicare è necessario che si avverino due condizioni: la prima riguarda la cosiddetta "continuità dei valori", mentre la seconda si riferisce all'ambito dei rapporti giuridici, quindi alla "continuità della compagine sociale".

La prima condizione prevede che "la società beneficiaria valorizzi gli ammortamenti, le plusvalenze o le minusvalenze inerenti gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti agli stessi valori delle società conferenti, ossia, come se la fusione o la scissione non avesse avuto luogo".

Il secondo riguarda la condizione dei soci; essi devono continuare ad essere coinvolti nella struttura societaria della società incorporante.

Questo passaggio si verifica attraverso il rapporto di concambio che permette di sostituire le partecipazioni della società incorporata con quelle della incorporante o NewCo.

Ai fini fiscali le nuove partecipazioni mantengono il loro costo originario, mentre in sede civilistica, si iscrive il nuovo valore delle partecipazioni attribuite ai soci in base al rapporto di concambio.

Concludendo il principio di neutralità si basa sul mantenimento della situazione patrimoniale precedente alla fusione.

Il risultato è quello di rimanere ancorati ai dati storici, dato che questa operazione è considerata in chiave di riorganizzazione aziendale e genera solamente delle plusvalenze latenti.

La riserva in sospensione d'imposta

Nella riserva in sospensione d'imposta vengono rilevate le plusvalenze latenti che si verificano al momento della fusione e che prevedono la non imposizione ai fini fiscali.

Gli accantonamenti e le riserve esistenti prima della fusione e risultanti dall'ultimo bilancio della società incorporata, si possono contabilizzare in fondi in sospensione d'imposta e quindi non essere tassati direttamente.

Per tali accantonamenti la tassazione è rinviata fino al momento della distribuzione dell'avanzo o del capitale sociale ai soci, nel limite in cui sia di importo superiore al capitale risultante dalle società fuse.

Si ha un avanzo da fusione quando il valore effettivo delle quote o azioni della società incorporata è superiore al suo valore contabile.

Il riporto delle perdite

L'Art 6 della Direttiva 90/434/Ce prevede di trasferire alla società incorporante "le perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale" ed inoltre, sempre che lo Stato membro lo consenta, "estendere il beneficio di tale disposizione alla presa a carico da parte di Stabili Organizzazioni della società beneficiaria sul loro territorio delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale".

Tuttavia l'autorizzazione al riporto delle perdite è soggetta a limitazioni e può risultare difficoltosa: il carattere di transnazionalità dell'operazione può creare delle complicazioni in merito all'omogeneità delle disposizioni fiscali in materia di calcolo delle perdite tra i diversi Paesi.

Il trattamento del disavanzo

In generale quando si compie un'operazione di fusione emergono molto spesso delle differenze di diversa natura.

Quando l'incorporante è già in possesso di una partecipazione che rappresenta l'intero capitale della società incorporata, al momento della fusione avviene un processo di eliminazione della voce "partecipazioni" con il contestuale inserimento dell'attivo e del passivo del capitale sociale della incorporata.

Questa sostituzione di valori può dar vita a delle differenze dette "avanzo o disavanzo da annullamento o da partecipazione".

Il confronto tra il patrimonio netto dell'incorporata e il valore della partecipazione iscritta in bilancio dell'incorporante spesso non coincidono e per far bilanciare il tutto si fanno emergere i disavanzi o gli avanzi a seconda che vengano rispettivamente iscritti nell'attivo e nel passivo.

Generalmente la differenza è positiva; infatti il valore della partecipazione è superiore a quello del patrimonio netto dell'incorporata.

Questo maggior valore si giustifica con il fatto che quando è stata acquistata la partecipazione il prezzo è stato stabilito in base ai valori correnti (e non storici) degli elementi in bilancio.

Il disavanzo, per essere imputato nell'attivo del bilancio, deve essere analizzato accuratamente per comprendere quale sia effettivamente la sua natura economica, dato che non sempre risulta chiara ed evidente.

Caso che si presenta meno frequentemente è quello nel quale si registra un avanzo da annullamento, ossia quando il valore della partecipazione è minore del patrimonio netto dell'incorporata.

Questo avanzo può dipendere da un avviamento negativo o *badwill,* il quale andrebbe contabilizzato in un "fondo per rischi e perdite future" oppure potrebbe dipendere dalla non corretta rivalutazione del valore della partecipazione a seguito del conseguimento dei risultati positivi dell'incorporata.

Quando, invece, l'incorporante non possiede nessuna partecipazione nel capitale sociale della società incorporata, al momento della fusione deve aumentare il capitale sociale per poter emettere nuove azioni da destinare ai soci dell'incorporata.

Il confronto in questo caso avviene tra l'aumento di capitale eseguito dall'incorporante e il patrimonio netto dell'incorporata, e ciò fa emergere delle differenze chiamate:" avanzo o disavanzo da concambio".

Dal punto di vista fiscale per quanto riguarda le fusioni transnazionali la Direttiva 90/434/Ce all'Art. 8 è in linea con quanto espresso nell'Art. 4 che sancisce il principio di neutralità, infatti qualsiasi avanzo o disavanzo non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.

FISCALITÀ ESTERA
SCOPRI GLI EBOOK
http://bit.ly/ebookestero
VAI ALLA PAGINA

La Exit Tax e le operazioni straordinarie

Attraverso le operazioni transfrontaliere le società trasferiscono la loro residenza dal Paese d'origine a quello di destinazione, in tale maniera si perdono i criteri di collegamento con lo Stato di residenza originario e questo può generare un problema legato alla tassazione.

Le Exit Tax sono disposizioni tributarie che si applicano ai cambiamenti di residenza fiscale, o spostamento di attività imponibili, dallo Stato di residenza a un'altra giurisdizione.

Queste imposte sono previste sia per le persone fisiche che giuridiche; alcune giurisdizioni impongono o l'una o l'altra, alcune prevedono entrambe.

La fusione potrebbe comportare sottrazione di reddito imponibile a vantaggio di un altro Paese o a vantaggio esclusivo del contribuente.

Poiché' lo Stato di uscita non intende rinunciare a tassare i maggiori valori che sono stati realizzati sul proprio territorio viene introdotta la Exit Tax.

La società fusa dovrà versare imposte proporzionali al reddito maturato per tutto il periodo in cui era residente in tale territorio.

La norma prevede che "Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari".

La logica che sottende l'introduzione di tale imposta è quella di considerare il trasferimento come un evento realizzativo del reddito.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano l'art 166 del Tuir recita come segue: "Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero".

La Corte di Giustizia si è più volte espressa in merito alla Exit Tax al fine di rendere la disciplina italiana conforme ai precetti comunitari.

In particolare, la Corte contestava il fatto che la Exit Tax violasse il principio di libertà di stabilimento e non fosse corretto il metodo proporzionale di valutazione del valore dei beni oggetto del trasferimento poiché' non teneva conto delle fluttuazioni di valore successive allo stesso.

Con l'ultima pronuncia della Corte di Giustizia sul caso National Grid Industries, al fine di ovviare al procedimento di infrazione aperto dalla commissione europea sulla Exit Tax, il legislatore italiano ha apportato modifiche all'art. 166 del Tuir inserendo i commi 2-quarter e 2-quinquies.

È stata introdotta la possibilità per il contribuente di chiedere, in alternativa alla tassazione immediata, la sospensione della riscossione della Exit Tax quando il trasferimento avviene verso un Paese appartenente all'Unione Europea.

È prevista la possibilità di usufruire del regime di sospensione anche nel caso in cui venga trasferita una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

È tuttavia esclusa la possibilità di sospensione della riscossione dell'imposta relativamente a taluni componenti reddituali, tra cui, i plusvalori dei "beni merce" (salvo non confluiscano in una stabile organizzazione in Italia del soggetto trasferito), gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo esercizio d'imposta di residenza in Italia.

Una volta individuata la base imponibile ai fini del calcolo della Exit Tax sarà possibile abbatterlo con eventuali perdite fiscali di esercizi precedenti all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia purché' non ancora utilizzate.

Il regime di sospensione, che consente la riscossione dell'imposta nell'esercizio in cui la plusvalenza verrà realizzata, comporta, però, un dovere di costante monitoraggio dei beni trasferiti da effettuarsi annualmente mediante apposita dichiarazione o comunicazione.

In caso si decida di non applicare il regime di sospensione della Exit Tax, al momento del trasferimento, sarà possibile usufruire di un pagamento dilazionato in 6 rate annuali di pari importo a partire dall'esercizio in cui ha efficacia il trasferimento.

Tale opzione può essere esercitata distintamente per singoli beni: è possibile che il contribuente opti per il pagamento immediato dell'imposta su taluni beni, mentre per altri preveda il regime di sospensione.

Nella sentenza National Grid Industries, la Corte di Giustizia ha precisato che è legittima, in caso di applicazione del regime di sospensione, le previsioni di interessi (se si è optato per la rateizzazione) e di garanzie conformemente alla legislazione nazionale in materia.

Le garanzie sono dovute in misura proporzionale all'importo di cui è sospesa la riscossione.

Il regime di sospensione decade nel caso in cui il soggetto trasferito venisse liquidato o estinto o in caso di trasferimento della sede in Paese Extra UE.

La normativa fiscale inglese sulle fusioni è disciplinata dall'art 765A dell'Income and Corporation Taxes Act 1988 e ricalca la normativa italiana poiché' anch'essa frutto dell'accoglimento della Direttiva Europea.

La fusione inversa

Fin ora sono state analizzate tre tipologie di fusione:

(a) fusione mediante costituzione di una nuova società;

(b) fusione per assorbimento;

(c) fusione per incorporazione di una controllata al 100%.

Esiste anche una quarta forma di fusione, non contenuta nei regolamenti, e che è stata recentemente approvata dal Tribunale delle società: La "fusione transfrontaliera inversa".

La fusione inversa è una forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante. Le ipotesi di maggiore interesse sono quelle in cui la partecipante esercita il controllo sulla partecipata. In tale ambito, si possono verificare tre casi:

a) società controllante-incorporata che detiene il 100% della società controllata-incorporante.

La fusione inversa, detta anche fusione "rovesciata", può configurarsi anche come incorporazione della controllante che è una holding di partecipazioni che ha nel suo attivo unicamente la partecipazione totalitaria nella società controllata-incorporante;

b) società controllante-incorporata che detiene una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante;

c) società controllante-incorporata che possiede una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante.

La particolarità della fusione inversa consiste nel fatto che nel procedimento di aggregazione delle attività e passività, la società controllata "incorporante" si troverà ad avere nel proprio attivo azioni o quote proprie.

Tale situazione è prevista per le società per azioni a norma degli artt. 2357 e seguenti, mentre, per le società a responsabilità limitata, il possesso di quote proprie è vietato dall'art. 2474 del Codice Civile.

Le azioni proprie dell'incorporante possono avere due destinazioni:

- Il loro immediato annullamento

- Permangono nel patrimonio, annullabili solo se successivamente cedute.

La seconda alternativa fa sì che venga costituita e mantenuta un'apposita riserva indisponibile.

La prima alternativa, invece, prevede l'annullamento immediato delle azioni proprie, eliminando in contropartita la quota di capitale e di riserve a cui si riferiscono.

Dall'operazione potrebbe emerge una differenza di fusione di annullamento.

È possibile usufruire della procedura semplificata.

Dopo aver illustrato le particolarità delle acquisizioni inverse sembra opportuno fare alcune considerazioni in merito all'applicazione della normativa antielusiva alle operazioni straordinarie.

In particolare si ricorda che con l'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 è stato introdotto nello "Statuto dei diritti dei contribuenti" l'art. 10-bis con il quale il legislatore ha disciplinato "l'abuso del diritto".

I commi da 1 a 3 dell'art. 10-bis delineano i tratti fondamentali dell'abuso che si configura in presenza di una o più operazioni prive di sostanza economica e che consentono al contribuente di realizzare un vantaggio fiscali.

In base al comma 2, tale abuso, si verifica quando i benefici sono conseguiti in contrasto con le finalità delle norme ed i principi dell'ordinamento tributario.

L'abuso è un comportamento del contribuente a danno dello Stato tenuto al fine di raggiungere un vantaggio economico.

Il comma 3 del citato articolo prevede che "non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente".

Di conseguenza, se le finalità strategiche ed imprenditoriali sono volte esclusivamente alla riorganizzazione aziendale, all'integrazione delle diverse società al fine di conseguire maggiore competitività sul mercato o favorire il passaggio generazionale, vengono considerate valide ragioni economiche idonee ad evitare l'abuso del diritto.

In quest'ottica è fondamentale che la relazione accompagnatoria degli amministratori al progetto di fusione, nella quale si giustificata l'operazione sotto il profilo giuridico ed economico, venga redatta in modo accurato e minuzioso.

Qualora tale documento non sia necessario può essere utile inserire le giustificazioni dell'operazione nel verbale del consiglio di amministrazione che approva il progetto di fusione o illustrarle in modo adeguato nel verbale dell'assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione.

Di seguito si riporta schematicamente l'iter procedurale nel Paese Italia e Gran Bretagna:

Le fusioni transfrontaliere e i principi contabili internazionali IAS/IFRS

L'Unione europea, mediante l'applicazione di princìpi contabili internazionali, intende rafforzare la fiducia nei mercati, agevolare la negoziazione "transfrontaliera" dei valori mobiliari ed accrescere l'efficienza degli scambi commerciali.

È stato così introdotto, dalla Comunità Europea, un corpus di riferimento standardizzato, consistente nei principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dall'International Accounting Standards Board (già IASB).

In Italia il D.Lgs. n.38/2005 ha previsto l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005, per alcun tipologie di società, nello specifico:

- Società quotate;
- Società con strumenti finanziari diffusi;
- Banche
- Intermediari finanziari;
- Imprese di assicurazione.

Le altre società continuano ad applicare la normativa interna, comprese le norme dettate dal codice civile.

L'IFRS 3 è applicabile alle aggregazioni che comportano l'acquisizione del controllo da parte dell'impresa conferitaria.

Si applica alle operazioni di finanza straordinaria (acquisizione, fusione, scissione, conferimento, etc.) poste in essere per realizzare l'acquisizione del controllo.

L'IFRS 3 non si applica alle aggregazioni aziendali di entità aziendali sotto controllo comune, definite come "business combinations "in cui tutte le società partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima che dopo l'aggregazione.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che tali operazioni, non comportando alcuno scambio con soggetti terzi, hanno una finalità differente da quella di acquisizione e di ottenimento del controllo di diverse entità aziendali.

Esse vengono, piuttosto, utilizzate con lo scopo di riorganizzare il gruppo societario per le ragioni più diverse.

Tutte le operazioni straordinarie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 devono essere contabilizzate con il metodo conosciuto come metodo del costo o Purchase Method.

L'applicazione di tale metodo richiede:

a) L'identificazione dell'acquirente;
b) La determinazione della data di acquisizione;
c) La rilevazione e la valutazione delle attività acquisite, delle passività assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nella conferente; e
d) La rilevazione e la valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

Identificazione dell'acquirente

Per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all'aggregazione deve essere identificata come conferitaria.

Le indicazioni dell'IFRS 10 devono essere utilizzate per individuare l'acquirente: "l'entità che acquisisce il controllo di un'altra entità, ossia dell'acquisita".

Ad esempio:

- La conferitaria è l'entità che trasferisce le disponibilità liquide o le altre attività, oppure che assume le passività;
- La conferitaria è l'entità le cui dimensioni relative (valutate in base alle attività, ai ricavi o agli utili) sono notevolmente superiori a quelle dell'altra entità;
- L'entità che avvia l'aggregazione;

Determinazione della data di acquisizione

La conferitaria deve identificare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell'acquisita.

Tale data è generalmente quella in cui la conferitaria trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell'acquisita oppure la data indicata sul contratto di acquisto.

Tuttavia, la conferitaria potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura del contratto, se previsto da un accordo scritto che dispone ciò.

Principio di rilevazione

Alla data di acquisizione, la conferitaria deve rilevare, separatamente dall'avviamento, le attività acquisite e le passività assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita.

Condizioni per la rilevazione

Affinché soddisfino le condizioni di rilevazione, nell'ambito dell'applicazione del metodo di acquisizione, le attività e le passività acquisite devono soddisfare le definizioni contenute nel "frame work" per la preparazione e la presentazione del bilancio alla data di acquisizione.

Le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono essere parte dello scambio avvenuto tra la conferitaria e l'acquisita nell'ambito dell'operazione di aggregazione aziendale e non il risultato di operazioni distinte.

L'applicazione di tale principio comporta che la conferitaria può rilevare alcune attività e passività che non erano precedentemente inserite nel bilancio della conferente. Per esempio attività immateriali, quali un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela.

Principio di valutazione

La conferitaria deve valutare le attività acquisite e le passività assunte ai rispettivi fair value alla data di acquisizione.

Le partecipazioni saranno valutate ai rispettivi fair value alla data di acquisizione, a meno che gli IFRS non richiedano un diverso criterio di valutazione.

Rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli

Se la somma tra:

a) Il corrispettivo trasferito;
b) L'importo delle partecipazioni non di controllo dell'acquisita;
c) Il fair value alla data di acquisizione delle interessenze nella conferente precedentemente possedute dalla conferitaria

È superiore al valore netto degli importi delle attività acquisite e delle passività assunte, allora si avrà un avviamento: che dovrà essere valutato dalla conferitaria alla data di acquisizione.

Se fosse il contrario si determinerebbe, invece un utile che la conferitaria rileverebbe nel prospetto dell'utile/(perdita) dell'esercizio alla data di acquisizione.

Brexit: impatto sulle fusioni transfrontaliere

A poco meno di un anno dalla futura uscita del Regno Unito dall'Unione europea, permane l'incertezza sulle relazioni future e sulla natura di eventuali accordi transitori tra il Regno Unito ed i 27 Stati Membri dell'UE.

La Brexit potrebbe produrre un considerevole impatto sulle operazioni di fusioni transfrontaliere che coinvolgono società inglesi.

Oggi non si conosce quale sarà lo scenario che gli imprenditori, professionisti, investitori si troveranno difronte al momento della Brexit.

Attualmente l'uscita del Regno Unito dall'UE si attende alle ore 23:00 del giorno venerdì 29 marzo 2019.

È sicuramente ancora prematuro fare pronostici, tenuto conto che molto dipenderà dai negoziati che il Regno Unito riuscirà ad ottenere, inoltre, è molto probabile che il su indicato termine di uscita venga prolungato mediante firma di un accordo transitorio tra L'Inghilterra ed i 27 Stati Membri dell'UE.

Le operazioni di fusione transfrontaliera ad oggi in corso e con contratti già formalizzati prima della data del 29 Marzo 2019 non dovrebbero subire alcun impatto, al contrario delle operazioni che da quel momento in poi verranno negoziate e che potranno essere completate successivamente alla Brexit.

Appendice 1 - Riepilogo con tempistiche per la procedura UK

Data	**Fusione transfrontaliera**
	Amministratori della società inglese che partecipa alla fusione preparano la seguente documentazione: (a)I progetti di fusione (b) Report sulla fusione (c) Relazione dell'esperto.
Giorno Zero	La società britannica si rivolge al Tribunale per convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione dei termini di fusione
Giorno Zero + 7	La Corte ordina la convocazione dell'assemblea degli azionisti.
Giorno Zero + 8	La Società Inglese deposita presso Companies House i dati di ciascuna società partecipante alla fusione, copia delle riunioni di convocazione del Tribunale e le relative bozze di fusione e relazione dei rappresentanti dei dipendenti
Giorno Zero + 40	Companies House pubblica l'avviso di fusione ed i dettagli della riunione degli azionisti nella London Gazette. La società britannica rende disponibili i seguenti documenti per l'ispezione: (a) progetto di fusione (b) relazione degli amministratori
Giorno Zero + 47	La Società britannica invia agli azionisti l'avviso di convocazione dell'assemblea per l'approvazione della fusione.

Giorno Zero + 71	Assemblea degli azionisti per approvare la fusione.
Giorno Zero + 79	La Corte emette ordinanza attestante che i requisiti pre-fusione sono stati soddisfatti dalla società britannica.
Entro 6 mesi dall'ordine di certificazione dei requisiti di pre-fusione	L'approvazione del Tribunale per la fusione sarà concessa solo una volta stabilite le modalità di partecipazione dei dipendenti ed ottenuto il certificato pre-fusione nella giurisdizione di ciascuna società partecipante che attesti il rispetto di tutti i requisiti pre-fusione. Se la Società inglese è una società conferente, allora, la fusione sarà approvata dall'autorità competente dello Stato Europeo dove verrà registrata la società incorporata. Se la società UK è la società incorporante, allora, la fusione sarà approvata entro 7 giorni dall'ingiunzione del Tribunale.
Entro 14 giorni dall'ordine delle autorità competenti (se la società del Regno Unito è la società conferente)	Ordine consegnato a Companies House per la registrazione.
Almeno 21 giorni dopo l'ordine del Tribunale che approva la fusione	La fusione diventa efficace.

Appendice 2 – Confronto procedura italiana e procedura UK

Regno Unito	**Italia**
Documenti	**Documenti**
1) Terms of cross-border mergers **2) Management Report** **3) Auditor's report**	**1) Progetto di fusione (art.2501 ter)** **2) Relazione degli amministratori (art.2501 quinquies)** **3) Relazione degli esperti (art.2501 sexies)** **4) Situazione patrimoniale (art.2501 quater)**
1) Progetto di fusione: "Terms of cross-border mergers" (regulation 7(1) SI 2007/2974)	**1) Progetto di fusione. (Art 2501 ter).**
L'organo amministrativo delle società' oggetto della fusione per incorporazione è tenuto a redigere un progetto di fusione.	L'organo amministrativo delle società' oggetto della fusione per incorporazione è tenuto a presentare un progetto di fusione.
Il fine del progetto di fusione è quello di dare un'informazione trasparente dell'operazione stessa.	Il fine del progetto di fusione è quello di dare un'informazione trasparente dell'operazione stessa.
È redatto dall'organo amministrativo delle società coinvolte.	È redatto dall'organo amministrativo delle società coinvolte.

È presentato da tutte le società coinvolte nella fusione ma è un atto unico; sono invece differenti le relazioni degli amministratori accompagnatorie del progetto.	È presentato da tutte le società coinvolte nella fusione ma è un atto unico; sono invece differenti le relazioni degli amministratori accompagnatorie del progetto.
Il documento deve contenere almeno le seguenti informazioni minime:	Sono previste alcune indicazioni minime indispensabili per la sua redazione:
"(1) The directors of the UK merging company must draw up and adopt a draft of the proposed terms of the cross-border mergers.	*"1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;*
(2) The draft must give particulars of at least the following matters—	*2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;*
(a)in relation to each transferor company and transferee company— *(i)its name,* *(ii)its registered office, and* *(iii)its legal form and the law by which it is governed;*	*3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;* *4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
(b)the share exchange ratio and the amount of any cash payment;	*5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;*
(c)the terms relating to the allotment of shares or other securities in the transferee company;	*6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*

(d)the likely effects of the cross-border mergers for employees of each merging company;	*7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;*
(e)the date from which the holding of shares or other securities in the transferee company will entitle the holders to participate in profits, and any special conditions affecting that entitlement;	*8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione."*
(f)the date from which the transactions of the transferor companies are to be treated for accounting purposes as being those of the transferee company;	Il precedente articolo è integrato da quando disposto dall'art 6 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108:
(g)any rights or restrictions attaching to shares or other securities in the transferee company to be allotted under the cross-border mergers to the holders of shares or other securities in a transferor company to which any special rights or restrictions attach, or the measures proposed concerning them;	*"Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresì' risultare:* *a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della società' risultante dalla fusione transfrontaliera oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società' partecipanti alla fusione transfrontaliera;*
(h)any amount or benefit paid or given or intended to be paid or given to the independent expert referred to in regulation 9 (independent expert's report) or to any director of a merging company, and the consideration for the payment of benefit;	*b) ogni modalità' particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;* *c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società' partecipanti alla fusione transfrontaliera;*
(i)the transferee company's articles of association, or if it does not have articles, the instrument constituting the company or defining its constitution;	*d) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei avoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella*

	società' risultante dalla fusione transfrontaliera;
(j)information on the procedures by which any employee participation rights are to be determined in accordance with Part 4 of these Regulations (employee participation);	*e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;* *f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società' risultante dalla fusione transfrontaliera;*
(k)information on the evaluation of the assets and liabilities to be transferred to the transferee company; and *(l) The dates of the accounts of every merging company which were used for the purpose of preparing the draft terms of mergers."*	*g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società' partecipanti alla fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;* *h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società' partecipanti alla fusione transfrontaliera;* *i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione"*
2) Relazione degli amministratori: "Management Report" (ex regulation 8 SI 2007/2974): Documento esplicativo della fusione redatto dall'organo amministrativo. Deve indicare, ex regulation 8(1) SI 2007/2974:	**2) Relazione degli amministratori (art.2501 quinquies)** Documento esplicativo della fusione redatto dall'organo amministrativo. "- *[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in*

"(a)explain the effect of the cross-border mergers for members, creditors and employees of the company; and (b)state— (i) the legal and economic grounds for the draft terms; (ii) any material interests of the directors (whether as directors or as members or as creditors or otherwise); (iii) The effect on those interests of the cross-border mergers, in as far as it is different from the effect on the like interests of other persons. (3) Where the cross-border mergers affects the rights of debenture holders of the company, the report must state— (a)any material interests of the trustees of any deed for securing the issue of the debentures (whether as trustees or as members or as creditors or otherwise); (b) The effect on those interests of the cross-border mergers, in as far as it is different from the effect on the like interests of other persons. (4) It is the duty of any trustee for the company's debenture holders to give notice to the company's directors of such matters relating to	*particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.* *- [2] La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.* *- [3] Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione*." Il precedente articolo è integrato da quando disposto dall'art 8 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108: *"1. Nella relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile devono altresì essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori.* *2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, la relazione è inviata ai rappresentanti dei lavoratori o, in assenza di questi, messa a disposizione dei lavoratori stessi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per deliberare la fusione.* *3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione è allegato il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori."*

himself as may be necessary for the purposes of paragraph (3)." Copia della relazione deve essere inviata ai rappresentanti dei lavoratori almeno due mesi prima della data di convocazione dell'assemblea degli azioni per l'approvazione del progetto di fusione. **3) La relazione degli esperti: "Auditor's report"** Ex regulation 9(1) 2007/2974, nei casi di fusione inversa per incorporazione non vi è l'obbligo di richiedere l'opinione di un esperto indipendente.	**3) Relazione degli esperti (art.2501 sexies)** Nei casi di fusione inversa per incorporazione non vi è l'obbligo di richiedere l'opinione di un esperto indipendente. Inoltre ex art 9 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 quarto comma: "I soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera." **4) Situazione patrimoniale (art.2501 quater)**

	È redatta una situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore di oltre 120gg al giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società. È possibile utilizzare l'ultimo bilancio d'esercizio se l'esercizio è stato chiuso entro sei mesi della data del deposito del progetto di fusione. Non è previsto che sia allegata al progetto di fusione ma deve essere depositata un mese prima dell'assemblea per la delibera della fusione, a disposizione dei soci e di terzi (ex art. 2501 septies).
L'iter procedurale **1) Redazione documenti;** **2) Richiesta di certificazione del Tribunale e ordine di convocazione assemblea;**	**L'iter procedurale** **1) Redazione documenti;** **2) Iscrizione progetto comune di fusione transfrontaliera;**

3) Comunicazioni e deposito documenti; **4) Ordine di esecuzione del Tribunale;**	**3) Deposito e iscrizione della decisione di fusione;** **4) Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera;** **5) Atto di fusione transfrontaliera** **6) Efficacia**
1) Redazione documenti	**1) Redazione documenti**
a) Progetto di fusione: l'organo amministrativo delle società' oggetto della fusione presentano, in forma congiunta, un progetto di fusione.	a) Progetto di fusione: l'organo amministrativo delle società' oggetto della fusione presentano, in forma congiunta, un progetto di fusione.
b) Relazione dell'organo di amministrazione: l'organo amministrativo presenta una relazione sull'operazione di fusione;	b) Relazione dell'organo di amministrazione: l'organo amministrativo presenta una relazione sull'operazione di fusione;
c) Relazione degli esperti: non è obbligatoria nel caso di operazioni di fusione per incorporazione dove una delle due società controlli interamente l'altra.	c) Relazione degli esperti: non è obbligatoria nel caso di operazioni di fusione per incorporazione dove una delle due società controlli interamente l'altra.
2) Richiesta di certificazione del Tribunale e ordine di convocazione assemblea azionisti e creditori	**2) Iscrizione progetto comune di fusione transfrontaliera** Il progetto di fusione deve essere depositato al registro delle imprese almeno trenta giorni prima

Il Tribunale, su richiesta dell'organo di amministrazione, verifica il regolare adempimento degli atti e formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Se ne sussistono le condizioni o su richiesta dell'organo amministrativo, degli azionisti o dei creditori, il Tribunale può ordinare la convocazione di un'assemblea degli azionisti e/o dei creditori per l'approvazione dell'operazione di fusione. Il Tribunale rilascia un certificato preliminare di autorizzazione alla fusione ove rilevi che sia stata correttamente portata a temine la seguente procedura: - redazione della documentazione obbligatoria; - deposito della stessa presso la sede legale secondo i termini di legge; - avvenuta trasmissione del progetto di fusione al registro delle società (Companies House), con in allegato i relativi termini, e, in caso di ordine del Tribunale, le date di convocazione delle assemblee degli azionisti e/o creditori; - pubblicazione della progetto sulla gazzetta ufficiale;	della data fissata per la delibera di fusione**,** ex Art. 2501-ter, terzo e quarto comma: *"- [3] Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.* *- [4] Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime."* Nel caso ti fusione transfrontaliera, l' art 7 D.Lgs. 30 maggio 2008 prevede che almeno trenta giorni prima della decisione di fusione, siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le seguenti informazioni: *"1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, del codice civile, almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per ciascuna società partecipante alla fusione* *transfrontaliera le seguenti informazioni:* *a) tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice;* *b) il registro delle imprese nel quale è iscritta la società e il relativo numero di iscrizione;*

	c) in relazione all'operazione di fusione transfrontaliera, le modalità d'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza, nonché' le modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente dalla società medesima tali informazioni."
3) Comunicazioni e deposito documenti Obblighi: a) L'organo amministrativo è tenuto ad inviare la propria relazione ai rappresentanti dei lavoratori nel termine di due mesi precedenti alla data di convocazione dell'assemblea per la delibera di approvazione del progetto di fusione. Se, nel termine di un mese precedente alla data di convocazione dell'assemblea, i rappresentanti dei lavoratori esprimono una propria opinione sulla relazione, essa dovrà' essere allegata alla relazione stessa in ogni successiva comunicazione sociale; b) Il progetto, la relazione dell'organo di amministrazione, e la relazione degli esperti devono essere depositati, per ispezione, presso la sede legale della società' nel termine di un mese precedente alla data di convocazione dell'assemblea per la delibera di approvazione del progetto di fusione.	**3) Deposito e iscrizione della decisione di fusione;** I riferimenti di legge per l'approvazione della delibera di fusione sono i seguenti: Ex Art. 2502: *"- [1] La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.* *- [2] La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le*

c) Entro due mesi prima della data di convocazione della prima assemblea degli azionisti, l'organo di amministrazione deve trasmettere alla camera di commercio la data, orario, e luogo nel quale si terranno le assemblee, includendo le seguenti ulteriori informazioni e documenti, ex regulation 12(1) 2007/2974: "(a)a copy of the order made under that regulation; (b)a copy of the draft terms of mergers; and (c)documents giving the following particulars in relation to each merging company— (i)its name; (ii)its registered office; (iii)its legal form and the law by which it is governed; (iv)in the case of a UK company, its registered number; (v)in the case of an EEA company to which the First Company Law Directive applies, particulars of the register in which the company file mentioned in Article 3 of that Directive (file for each registered company to be kept in national register) is kept (including details of the relevant State) and its registration number in that register;	*modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi."* Ex art 10 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108: *"1. L'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera può essere subordinata all'approvazione con successiva delibera da parte dell'assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla fusione transfrontaliera.* *2. Se la legge applicabile ad una società di altro Stato membro partecipante alla fusione transfrontaliera prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio o di compensazione dei soci di minoranza senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione transfrontaliera nel registro delle imprese, l'assemblea delibera sulla possibilità che i soci della società di tale altro Stato membro vi facciano ricorso.* *3. Si applica l'articolo 2502, secondo comma, del codice civile a condizione che tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera deliberino le medesime modifiche."* La decisione di fusione deve essere depositata e registrata ex 2502-bis: *"- [1] La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere*

(vi)in the case of any other EEA company, particulars, if any, of the register in which it is entered (including details of the relevant State) and its registration number in that register."	*depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.* *- [2] La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII."* L'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'atto.
4) Assemblea degli azionisti; Il progetto di fusione deve essere approvato da una delibera dell'assemblea degli azionisti e, se necessario, da un'assemblea dei creditori. La delibera deve essere approvata dai presenti da una maggioranza che rappresenti almeno il 75% del capitale della società. L'approvazione finale può essere rinviata ad una ulteriore assemblea in attesa di:	**4) Certificato preliminare alla fusione transfrontaliera;** A seguito del deposito e approvazione del progetto di fusione, il notaio rilascia su richiesta della società il certificato attestante il regolare adempimento degli atti e formalità preliminari alla realizzazione della fusione, ex art 11 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108: *"1. A richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti*

- rettifica degli accordi con i rappresentanti dei lavoratori; - ordine di una autorità competente dell'altro stato che rettifichi il rapporto di cambio in azioni. La medesima maggioranza è richiesta per l'approvazione da parte dell'assemblea dei creditori.	*e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.* *2. Il certificato attesta in particolare:* *a) l'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;* *b) l'inutile decorso del termine per l'opposizione dei creditori di cui all'articolo 2503 del codice civile ovvero l'integrazione dei presupposti che a norma del medesimo articolo consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine, ovvero, in caso di opposizione dei creditori, che il Tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;* *c) qualora l'assemblea abbia subordinato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;* *d) se del caso, che l'assemblea ha deliberato ai sensi dell'articolo 10, comma 2;* *e) l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente.* *3. Entro sei mesi dal suo rilascio il certificato con il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea è trasmesso dalla società all'autorità competente per il controllo di legittimità della fusione transfrontaliera ai sensi*

	dell'articolo 13."
5) Ordine di esecuzione del Tribunale (regulation 12 2007/2974)	**5) Atto di fusione transfrontaliera**
A seguito dell'approvazione da parte delle assemblee degli azionisti e creditori, ed entro sei mesi dalla data dell'ultimo certificato preliminare emesso dai relativi organi competenti dei due paesi, il Tribunale, su richiesta dell'organo di amministrazione, verifica il rispetto dei requisiti di legge e approva la fusione, a condizione che: - la società incorporatene sia una società di diritto Inglese; - la società inglese abbia in precedenza ottenuto da parte del Tribunale il certificato preliminare di approvazione del progetto; - la società estera abbia in precedenza ottenuto da parte dell'organo nazionale competente, il certificato preliminare di approvazione del progetto; - la richiesta sia stata depositata entro sei mesi dalla data dell'ultimo certificato preliminare; - le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune;	La fusione transfrontaliera risulta da atto pubblico. Ex art 12 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 terzo comma, qualora la società risultante dalla fusione transfrontaliera sia una società di altro Stato comunitario l'atto pubblico di fusione è redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico, dal notaio. Nel primo caso l'atto pubblico di fusione è depositato presso il notaio ai fini di cui all'articolo 14, comma 2. Inoltre Ex art 13 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 secondo comma, se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro il controllo di legittimità è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato. Infine, ex art 14 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 secondo comma, se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato comunitario, entro trenta giorni dall'espletamento del controllo di cui all'articolo 13, comma 2, l'atto pubblico di

- sia stato ratificato un accordo con i rappresentati dei laboratori; L'ordine del Tribunale deve indicare la data di efficacia della fusione, la quale deve essere di almeno 21 giorni posteriore alla data dell'ordine. Gli effetti dell'ordine del Tribunale sono i seguenti: - attività e passività della società incorporata sono trasferiti alla incorporante; - diritti e obblighi derivanti dai contratti di lavoro sono trasferiti alla società incorporante; **6) Efficacia** Gli effetti della fusione decorrono dalla data indicata nell'ordine. L'ordine del Tribunale assume evidenza conclusiva del corretto adempimento degli obblighi di legge e della validità dell'operazione di fusione. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera che abbia acquistato efficacia ex regulation 16(3) 2007/2974.	fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. L'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108. **6) Efficacia** Ex art 13 comma 2 del d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108 terzo comma, quando la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società. La cancellazione può intervenire con apertura di un protocollo d'ufficio a seguito della comunicazione, da parte della competente autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che essa

La società incorporante Inglese è tenuta ad trasmettere i seguenti documenti ed informazioni al registro delle società (Companies House) entro 7 giorni dalla data dell'ordine del Tribunale: - copia dell'ordine del Tribunale; - i dettagli del registro delle imprese estero presso il quale la società incorporata estera è registrata; - il numero di registrazione della società estera incorporata. In registro delle imprese inglese, prontamente, comunica al registro estero l'avvenuto completamente del processo di fusione.	ha avuto efficacia per l'ordinamento straniero, ferma restando, comunque, l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese italiano (v. art. 15 comma 4 d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108).

-

FISCALITÀ ESTERA
SCOPRI GLI EBOOK
http://bit.ly/ebookestero
VAI ALLA PAGINA